

AS520 - COMUNE DI VIGNOLA (MO) - GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE – MERCATO AGROALIMENTARE

Roma, 30 marzo 2009

Comune di Vignola
Sindaco

Oggetto: Vs. richiesta di parere relativa all'affidamento, ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, della gestione della farmacia comunale di Vignola e del mercato agroalimentare alla produzione e all'ingrosso di Vignola.

Con riferimento alla richiesta in oggetto, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 26 marzo 2009, ha preso atto delle informazioni fornite dall'ente richiedente per la valutazione del caso e sulla base delle medesime esprime le seguenti considerazioni, ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 4, del d.l. n. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008.

La normativa citata ha stabilito che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali debba avvenire, in via ordinaria, a favore di soggetti individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica. La stessa norma ha tuttavia previsto che a tale principio generale si possa derogare in presenza di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento.

Nel caso in esame, con riferimento alla gestione della farmacia comunale, si ritiene che l'Amministrazione Comunale non abbia dimostrato la sussistenza di tali peculiarità e, quindi, delle ragioni che non permettono un efficace e utile ricorso al mercato per l'affidamento della gestione di tale servizio. Ciò, soprattutto in considerazione del fatto che in molti comuni italiani l'esercizio della farmacia comunale risulta attualmente fornito alla collettività attraverso l'affidamento a soggetti privati selezionati mediante procedure ad evidenza pubblica.

Inoltre, il Comune, anche affidando mediante gara la gestione della farmacia, può comunque mantenere forme di indirizzo delle modalità di espletamento del servizio grazie alle prerogative garantite ai Comuni dalla normativa relativa alle privatizzazioni, al contratto di servizio con la società di gestione, e ad impegni del privato sul *business plan* richiesti nel bando di gara.

Con riguardo all'affidamento della gestione del mercato agroalimentare, l'Autorità ha ritenuto che, impregiudicata ogni altra valutazione sui presupposti di fatto e di diritto dell'azione amministrativa, il servizio in oggetto, in quanto avente natura strumentale rispetto ai bisogni dell'amministrazione locale, non è riconducibile alla categoria dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui all'articolo 23-bis del d.l. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, e non vi sia, pertanto, luogo a provvedere.

La presente comunicazione sarà pubblicata sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino